

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Oggetto: D.P.R. n. 203/1988.

Annullamento del decreto n. 2252/2006 e ulteriore modifica dell'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera di cui alla DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005. Società SERVOLA S.P.A..

SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E AMBIENTALE

IL DIRETTORE

VISTO il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

VISTO il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

VISTO il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4106 del 28/12/2000, con la quale sono state autorizzate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 203/88, le emissioni in atmosfera relativamente all'impianto siderurgico, sito in Comune di TRIESTE, via di Servola 1, della Società SERVOLA S.P.A. con sede legale in Comune di TRIESTE, via di Servola, 1;

VISTA la nota prot. n. 8254/GEN-IV-1-A dd. 22/02/2005, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in relazione ai risultati delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Trieste, ha chiesto alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici di integrare l'autorizzazione già rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/88, imponendo, per quanto attiene l'emissione di diossine, il rispetto del limite di 0,4 ng TE/m³, previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n. 259 dd. 19/02/2004 con l'obbligo del monitoraggio mensile per i primi due anni (2005-2006) ed individuando i provvedimenti da adottare in caso di superamento del limite sopraccitato;

ATTESO che con la suddetta nota dd. 22/02/2005, l'Azienda per i Servizi Sanitari chiede di predisporre, ai fini di una puntuale tutela della salute pubblica, uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 della Servola S.p.A. e di pianificare una ricerca sulla presenza di diossine nel terreno limitrofo allo stabilimento e in aree lontane dallo stesso, per consentire le opportune inferenze;

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 536 del 16/03/2005, di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con la DGR n. 4106/2000, al punto 3 della quale, voce "Impianto sinterizzazione agglomerato" viene imposta, tra le altre, la prescrizione che qui di seguito si riporta:

- la Società dovrà predisporre uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 e pianificare una ricerca sulla presenza di diossine, nel terreno limitrofo allo stabilimento siderurgico ed in aree lontane dallo stesso, secondo le modalità impartite dall'A.R.P.A.

VISTA la nota prot. ALP10-1705-TS/INAT/31-2 dd. 22 maggio 2006 dalla quale emerge che, nell'incontro avvenuto in data 27 giugno 2005, tra la Regione, rappresentata dal Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico ed ambientale, e l'ARPA, Dipartimento provinciale di Trieste, quest'ultima ha proposto che la ricerca indicata dall'A.S.S. n. 1 "Triestina" venga condotta con le stesse modalità imposte all'inceneritore di Trieste, ossia analizzando non il "top soil" ma le ricadute al suolo mediante campionatori ad alto volume;

CONSIDERATO che nella suddetta nota vengono proposte, per dar corso ai rilievi, le postazioni di via Svevo, via Pitacco, via Carpineto, via S. Sabba e Muggia, nonché quella di San Giovanni per il fondo urbano e quella situata presso l'Area di Ricerca per il fondo rurale;

CONSIDERATO che con la medesima nota la Regione ha chiesto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" di esprimersi in merito alla proposta formulata dall'ARPA di attuare il campionamento delle diossine con metodica diversa da quella specificata dall'Azienda Sanitaria medesima;

VISTA la nota prot. n. 26648/gen-IV-1-A dd. 7 giugno 2006 con la quale l'A.S.S. n. 1 "Triestina" concorda in merito a tale modalità di campionamento;

VISTA la nota prot. n. 47898/GEN-IV-1-A dd. 13 ottobre 2006 con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" chiede di prorogare i controlli mensili per l'inquinante PCDD+PCDE, già imposti per il 2005 ed il 2006, anche per tutto il 2007;

VISTO il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006, con il quale si è proceduto ad una modifica dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il suddetto decreto n. 2252/2006, riconferma le prescrizioni già imposte con il citato decreto n. 536/2005;

RIENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di procedere, con il presente provvedimento, all'annullamento del decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006 ed all'ulteriore modifica dell'autorizzazione

alle emissioni di fumi in atmosfera rilasciata con la DGR n. 4106/2000, come già modificata con il decreto n. 536/2005;

VISTO l'art. 21, comma 1, lettera e), del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 95, dell'Allegato A, alla delibera della Giunta regionale n. 1348 del 15/06/2006, che costituisce parte integrante della stessa, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale, tra l'altro, prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

DECRETA *DECRETO DIRETTORE*

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è annullato il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2252 del 13/10/2006.

Art. 2 - Le disposizioni di cui al punto 3 della delibera della Giunta regionale n. 4106 del 28/12/2000, già sostituite con il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 536 del 16/03/2005, vengono così ulteriormente sostituite:

"3. Dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di seguito riportate:

IMPIANTO DI COKERIA

Emissione n. 1 (distillazione carbon fossile). Tenore di O₂ nell'effluente gassoso 5%.

Polveri totali	50mg/Nmc	
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc	
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	600mg/Nmc	
Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella A1, Classe I	0.1mg/Nmc	✓ <i>100 mg</i>

Emissione n. 2 (spegnimento del coke)

Polveri totali	50mg/Nmc
----------------	----------

Emissione n. 3 (condizionamento del coke)

Polveri totali	50mg/Nmc
Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella A1, Classe I	0.1mg/Nmc

Emissione n. 4 (distillazione ammoniacale)

Polveri totali:	
se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 Kg/h	50mg/Nmc
se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 Kg/h ed inferiore a 0,5 Kg/h	150mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	1700mg/Nmc
Ossidi di Azoto	600mg/Nmc
Ammoniaca - D.M. 12/7/90 - Allegato 1, Tabella C, Classe IV	250mg/Nmc

Per i punti di emissione n. 1, 2, 3 e 4 dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 12/07/1990 allegato 2 par. 14.

IMPIANTO SINTERIZZAZIONE AGGLOMERATO

Emissione n. 5 (sinterizzazione agglomerato)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
-Ossidi di Azoto	400 mg/Nmc
-Sostanze - D.M. 12.7.1990 - Allegato 1, Tabella B	
-Somma di Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF)	0,4 ng TE/Nmc

Emissione n. 7 (raffreddamento agglomerato)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
------------------	-----------

Emissione n. 36 (Impianto agglomerato ambientali)

- Polveri totali	50 mg/Nmc
------------------	-----------

- per i punti di emissione n. 5, 7, 36 dovranno essere rispettati i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 12/07/1990, Allegato 2, par. 15;

- per il punto di emissione n. 5, dovranno essere effettuati, per la verifica del rispetto del limite fissato per l'inquinante PCDD+PCDF (0,4 ng TE/Nmc), controlli mensili per gli anni 2005, 2006 e 2007;

- in caso di superamento del suddetto limite, l'impianto di sinterizzazione agglomerato dovrà essere immediatamente fermato dandone comunicazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'Amministrazione provinciale, al Comune interessato, all'A.R.P.A. ed all'Azienda per i Servizi Sanitari, che disporranno le modalità di riattivazione dell'impianto stesso;

- la Società dovrà predisporre uno studio sulle ricadute degli effluenti dal camino E5 e pianificare una ricerca sulla presenza di diossine analizzando le ricadute al suolo mediante campionatori ad alto volume. Le postazioni per dar corso ai rilievi, verranno individuate dall'ARPA FVG.

TURBOGRUPPI

Emissione n. 25 (Turbogruppo B)

Escluso dall'ambito di applicazione del D.P.R. 203/88, come previsto dal D.P.C.M. 21 luglio 1989, I comma, punto 3;

IMPIANTI A GAS

Emissione n. 9 (Cowpers riscaldamento aria alimentazione AFO2). Tenore di O₂ nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	350mg/Nmc

Emissione n. 31 (Caldaia CCT)

Valori riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	350mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc

Emissioni n. 32, 33, 34 (Cowpers riscaldamento aria alimentazione AFO3). Tenore di O₂ nell'effluente gassoso 3%.

Polveri totali	50mg/Nmc
Ossidi di Zolfo	800mg/Nmc
Ossidi di Azoto (come NO ₂)	350mg/Nmc